

***COMUNE DI BRICHERASIO***

***PROVINCIA DI TORINO***



**NOTA INTEGRATIVA**

**AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO**

**PER IL TRIENNIO 2024/2026**

## PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "Nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti dieci contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I fenomeni analizzati in questa relazione sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'Ente.

Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2024-2026.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2024-2026, disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.Lgs. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2024-2026 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

1. **il principio dell'equilibrio generale**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. **il principio dell'equilibrio della situazione corrente**, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti);
3. **il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°;

## Le spese.

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni /programmi / titoli / macroaggregati.

### BILANCIO FINANZIARIO 2024/2026

TITOLI DELL'ENTRATA	2024	2025	2026
AVANZO E FPV	€ 238.578,03	-	-
TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.396.034,00	2.419.132,45	2.420.802,73
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	218.298,70	140.481,70	140.481,70
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	523.661,00	530.861,00	516.961,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	283.295,00	80.000,00	80.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	-	-	-
TITOLO 7- Anticipazioni da istituto tesoriere-cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.011.650,00	1.011.650,00	1.011.650,00
<b>Totale</b>	<b>€ 5.171.516,73</b>	<b>4.682.125,15</b>	<b>4.669.895,43</b>

TITOLI DELLA SPESA	2024	2025	2026
DISAVANZO	€ -	-	-
TITOLO 1 - Spese correnti	3.039.223,56	2.965.035,16	2.969.731,51
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	509.457,76	98.300,00	98.300,00
TITOLO 3 - spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
TITOLO 4 - Rimborso prestiti	111.185,41	107.139,99	90.213,92
TITOLO 5 - Chiusura anticipaz. Da istituto tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 7- Uscite per conto terzi e partite di giro	1.011.650,00	1.011.650,00	1.011.650,00
<b>Totale</b>	<b>€ 5.171.516,73</b>	<b>4.682.125,15</b>	<b>4.669.895,43</b>

## GLI EQUILIBRI GENERALI

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.

Il bilancio corrente, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo.

Il bilancio investimenti, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l'esercizio.

Il bilancio anticipazioni, comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'Istituto Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti. L'attivazione di questo finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.

Infine il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal Comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali.

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art.166 comma 2 ter del D.Lgs. 267/2000.

## GLI EQUILIBRI DI COMPETENZA

### Bilancio corrente

ENTRATA		2024	2025	2026
TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	€ 2.396.034,00	€ 2.419.132,45	€ 2.420.802,73
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	+	€ 218.298,70	€ 140.481,70	€ 140.481,70
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	+	€ 523.661,00	€ 530.861,00	€ 516.961,00
fondo pluriennale vincolato per finanziamento spese correnti	+	€ 39.820,27	€ -	€ -
Entrate correnti che finanziano spese di investimento	-	€ 27.405,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00
Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti	+	€ -	€ -	€ -
A) totale entrate correnti	+	€ 3.150.408,97	€ 3.072.175,15	€ 3.059.945,43
Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti	+	€ -	€ -	€ -
<b>Totale entrate bilancio corrente</b>		<b>€ 3.150.408,97</b>	<b>€ 3.072.175,15</b>	<b>€ 3.059.945,43</b>
SPESA		2024	2025	2026
TITOLO 1 - Spese correnti	+	3.039.223,56	2.965.035,16	2.969.731,51
TITOLO 4 - Rimborso prestiti	+	111.185,41	107.139,99	90.213,92
Disavanzo di amministrazione da riaccertamento	+	-	-	-
B) totale spese titoli I, IV	+	3.150.408,97	3.072.175,15	3.059.945,43
<b>Totale spese bilancio corrente</b>		<b>3.150.408,97</b>	<b>3.072.175,15</b>	<b>3.059.945,43</b>

## Bilancio investimenti

<b>ENTRATA</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	+	283.295,00	80.000,00	80.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	-	-	-
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	+	-	-	-
fondo pluriennale vincolato per finanziamento spese investimenti	+	€ 198.757,76	€ -	€ -
Entrate correnti che finanziano spese di investimento	+	€ 27.405,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00
Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti	-	€ -	€ -	€ -
A) totale entrate conto capitale	+	€ 509.457,76	€ 98.300,00	€ 98.300,00
Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti	-	€ -	€ -	€ -
<b>Totale entrate bilancio</b>		<b>€ 509.457,76</b>	<b>€ 98.300,00</b>	<b>€ 98.300,00</b>
<b>SPESA</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	+	509.457,76	98.300,00	98.300,00
TITOLO 3 - spese per incremento attività finanziarie	+	-	-	-
Disavanzo di amministrazione da riaccertamento	+	-	-	-
B) totale spese titoli II, III	+	509.457,76	98.300,00	98.300,00
<b>Totale spese bilancio investimenti</b>		<b>509.457,76</b>	<b>98.300,00</b>	<b>98.300,00</b>

## Bilancio anticipazioni

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
TITOLO 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00

## Servizi per conto terzi

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
TITOLO 9 – Entrate per conto terzi	1.011.650,00	1.011.650,00	1.011.650,00

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
TITOLO 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro	1.011.650,00	1.011.650,00	1.011.650,00

## **1) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.**

Le previsioni del bilancio 2024 – 2026 sono state effettuate in base ai principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011 ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio., garantendo la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità ed equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 – Annualità).
- Il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad una amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 – Unità).
- Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del principio n.3 – Universalità).
- Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 – Integrità).

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio). Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria). Per quanto riguarda il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai responsabili delle diverse aree e servizi, finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni attualmente disponibili. Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le

informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Per la formulazione delle previsioni, in generale, sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Per quanto riguarda gli stanziamenti di entrata le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza). Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro anche nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 – Flessibilità).

Visto il protrarsi della situazione emergenziale collegata alla emergenza energetica, che ha portato il Governo ad adottare numerosi provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi sui maggiori costi di energia e riscaldamento, la formulazione delle previsioni è stata effettuata per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte concernente l'entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni tenendo ovviamente conto delle possibili variazioni. Non si è tenuto conto di quelle causate con la manovra di bilancio non ancora approvata.

### **Imposte e tasse e proventi assimilati.**

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività. Per il periodo 2024-2026 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio in attesa della legge di Bilancio 2024. L'attività sarà orientata al recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti, che comporta lo svolgimento di attività molto complesse consistenti nella verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati ed i versamenti effettuati.

### **IMU**

Il gettito IMU previsto negli esercizi 2024-2026 (€.635.000,00) è considerato al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del comune di Bricherasio al Fondo di Solidarietà Comunale, che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai

contribuenti.

La quota 2024 calcolata sul gettito IMU trattenuta per alimentare il F.S.C. è pari ad €.133.915,89.

L'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica sul portale del Ministero dell'Economia e Finanze è differito al 2025 (emendamento approvato in Senato al DDL di conversione in Legge del D.L. 132/2023).

## **TARI**

L'art.1 comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti nonché di normare un metodo tariffario con l'obbligo di trasparenza verso gli utenti.

Per la tassa rifiuti TARI le tariffe 2024 verranno adottate entro il 30.04.2026, anche a seguito di aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2022-2025 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 26.05.2022.

## **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Il gettito dell'addizionale comunale irpef per gli anni 2024-2026 è stato calcolato tenendo conto dei dati aggiornati delle basi del reddito imponibile 2020 (ultimo anno disponibile) sul Portale dei Comuni, ovviamente in applicazione delle aliquote (0,80% con soglia di esenzione ad €.7.500,00 ) e dei regolamenti comunali vigenti.

Il gettito previsto nella misura di €.540.000,00 per l'esercizio 2024 è stato stimato sulla base del principio contabile allegato n.4/2 del D.Lgs. 118/2011 punto 3.7.5 non con il criterio di cassa ma con quello adottato storicamente di competenza.

Il valore indicato di €.540.000,00 per gli anni 2024-2025-2026 è superiore al gettito minimo previsto (€.489.726,00) ma inferiore rispetto al gettito massimo previsto (€.598.555,00).

## **FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

E' stato previsto il Fondo Solidarietà Comunale per gli anni 2024 sulla base dei dati comunicati sul portale del Ministero – Finanza Locale (comprensivi del fondo per lo sviluppo dei servizi sociali) , mentre per gli anni 2025 e 2026 i dati sono riportati sulla base dei criteri stabiliti dalle norme legislative in vigore.

Il Fondo di Solidarietà Comunale è lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse (standard) di gettito IMU per effettuare una redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo.

I Fabbisogni Standard misurano il fabbisogno finanziario di un Ente in base alle caratteristiche territoriali ed agli aspetti socio-demografici della popolazione residente.

E' un coefficiente di riparto che esprime, posto pari ad 1 il fabbisogno complessivo di uno specifico servizio, la quota di pertinenza di ogni Comune.

## **TRASFERIMENTI CORRENTI**

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente.

## **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del

numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere ed all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali; si aggiungono dal 2021 i proventi del canone unico patrimoniale che unisce in un unico provento le gestioni dell'occupazione di suolo pubblico, della pubblicità e del servizio pubbliche affissioni.

Le sanzioni per violazioni al codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio Polizia Municipale.

Le sanzioni da violazione di leggi e regolamenti sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dall'Ufficio Tributi in merito al recupero evasione e dal servizio Polizia Municipale per le altre tipologie di sanzioni.

## **ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Per le entrate in conto capitale l'importo maggiore riguarda la concessione di contributi da Enti superiori (Stato, Regione, Città Metropolitana, Unione Montana,) per €. 185.000,00 mentre l'importo di €.98.295,00 è relativo ad oneri per concessioni ad edificare, ad affrancazione di beni e a concessione di area cimiteriale. Tali risorse sono totalmente destinate a spese di investimento.

## **ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI**

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

## **SPESA CORRENTE**

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare:

- Personale in servizio e relativo piano assunzionale per il triennio 2024/2026;
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso;
- Contratti e convenzioni in essere;
- Spese per utenze e servizi di rete.

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base anche al loro andamento storico, con particolare riguardo per le spese derivanti da utenze quali energia elettrica e riscaldamento in seguito agli incrementi venutisi a verificare nel corso degli anni 2021 e 2022, ridotti, in parte, nel corso del 2023.

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spese di personale.

E' stato effettuato un accantonamento per spese potenziali (€.1.000,00) anche se, al momento della stesura del bilancio, non si ravvisano segnali o indicazioni che possano far ritenere effettiva tale eventualità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato costituito accantonando una quota pari al 100% delle entrate iscritte in bilancio e di cui si presume derivino crediti di dubbia e difficile esazione per l'anno 2024-2025-2026.

Non si ravvisa la necessità di istituire ulteriori accantonamenti in sede di bilancio di previsione, ad esclusione del Fondo Indennità Liquidazione del Sindaco e Fondo Rinnovo Contratto Dipendenti e Segretario Comunale, anche per evitare di distrarre risorse alla gestione. In sede di consuntivo si valuteranno i singoli crediti non riscossi e verranno effettuate le valutazioni del caso.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

## **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione, non ancora maturati.

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli Enti Locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tra queste, in particolare, sono state considerate le entrate riscosse per cassa e per le quali, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo non si sono mai verificate tensioni di cassa, i proventi, diversi dai trasferimenti, nei quali i soggetti debitori fossero pubbliche amministrazioni, i dividendi delle società partecipate, altre entrate di minore rilevanza.

Si è pertanto provveduto a:

#### **1. individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione**

In particolare sono state esaminate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione la tariffa rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa), le entrate da accertamenti per evasione tributaria, i proventi dei servizi scolastici, le entrate da sanzioni non accertate per cassa, i proventi da canoni di locazione, i proventi da utenze mercatali.

#### **2. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

Calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni. Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio)

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale da utilizzare in rapporto allo stanziamento di bilancio.

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 – allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – punto 3.3 – non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, di procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate diparte capitale.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i quadri riepilogativi del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità:

#### ANNO 2024

<b>Entrata Classificazio ne D.Lgs 118/2011</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione capitolo</b>	<b>Stanziamento soggetto a rischio</b>	<b>% Fondo con media semplice</b>	<b>Quota Accantonamento Anno 2024 - 100%</b>
1.0101.0151	1028	TARI	641.656,00	6,32%	40.552,66
3.0100.0200	3012	Servizi Cimiteriali	880,00	20,00%	176,00
3.0100.0200	3044	Proventi servizi scolastici	6.000,00	2,92%	175,20
3.0100.0200	3055	Concessione loculi e cellette cimiteriali	55.000,00	0,69%	379,50
3.0100.0200	3145	Proventi utilizzo palestra	3.000,00	4,88%	146,40
3.0200.0200	3008.99	Sanzioni CDS privati	27.000,00	22,19%	5.991,30
3.0200.0200	3008.1	Sanzioni CDS Imprese	3.000,00	2,38%	71,40
3.0200.0200	3009	Proventi sanzioni da leggi, regolamenti- Privati	20.000,00	2,83%	566,00
3.0500.0200	3134	Rimborso energia elettrica utenze mercato	2.500,00	15,79%	394,75
		<b>TOTALE FCDE Obbligatorio 100%</b>			<b>48.453,21</b>
		<b>F.C.D.E. previsto nel 2024</b>			<b>48.453,21</b>

**ANNO 2025**

<b>Entrata Classificazione D.Lgs 118/2011</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione capitolo</b>	<b>Stanziamen to soggetto a rischio</b>	<b>% Fondo con media semplice</b>	<b>Quota Accantonamento Anno 2025 - 100%</b>
1.0101.0151	1028	TARI	663.710,00	6,32%	41.946,47
3.0100.0200	3012	Servizi Cimiteriali	880,00	20,00%	176,00
3.0100.0200	3044	Proventi servizi scolastici	9.000,00	2,92%	262,80
3.0100.0200	3055	Concessione loculi e cellette cimiteriali	60.000,00	0,69%	414,00
3.0100.0200	3145	Proventi utilizzo palestra	3.000,00	4,88%	146,40
3.0200.0200	3008.99	Sanzioni CDS privati	27.000,00	22,19%	5.991,30
3.0200.0200	3008.1	Sanzioni CDS imprese	3.000,00	2,38%	71,40
3.0200.0200	3009	Proventi sanzioni da leggi, regolamenti- Privati	20.000,00	2,83%	566,00
3.0500.0200	3134	Rimborso energia elettrica utenze mercato	2.500,00	15,79%	394,75
		<b>TOTALE FCDE Obbligatorio 100%</b>			<b>49.969,12</b>
		<b>F.C.D.E. previsto nel 2025</b>			<b>49.969,12</b>

**ANNO 2026**

<b>Entrata Classificazione D.Lgs 118/2011</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione capitolo</b>	<b>Stanziamen to soggetto a rischio</b>	<b>% Fondo con media semplice</b>	<b>Quota Accantonamento Anno 2026 - 100%</b>
1.0101.0151	1028	TARI	663.710,00	6,32%	41.946,47
3.0100.0200	3012	Servizi Cimiteriali	880,00	20,00%	176,00
3.0100.0200	3044	Proventi servizi scolastici	9.000,00	2,92%	262,80
3.0100.0200	3145	Proventi utilizzo palestra	3.000,00	4,88%	146,40
3.0100.0200	3055	Concessione loculi e cellette cimiteriali	50.000,00	0,69%	345,00
3.0200.0200	3008	Sanzioni CDS privati	27.000,00	22,19%	5.991,30
3.0200.0200	3008.1	Sanzioni CDS imprese	3.000,00	2,38%	71,40
3.0200.0200	3009	Proventi sanzioni da leggi, regolamenti- Privati	20.000,00	2,83%	566,00
3.0500.0200	3134	Rimborso energia elettrica utenze mercato	2.500,00	15,79%	394,75
		<b>TOTALE FCDE Obbligatorio 100%</b>			<b>49.900,12</b>
		<b>F.C.D.E. previsto nel 2026</b>			<b>49.900,12</b>

## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### **1.Fondo di riserva**

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art.166 del D.Lgs. 267/2000. Il Fondo di riserva deve essere iscritto nella missione "Fondi e Accantonamenti" all'interno del programma "Fondo di riserva" in misura non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2,00% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il fondo è utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima (0,30%) è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 (dissesto economico finanziario e ricorso all'anticipazione di tesoreria), il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,38% per il 2024 (€.11.444,60), 0,34% per il 2025 (€.10.130,88) e 0,35% (€.10.296,02) per il 2026.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria e non essendo in dissesto economico finanziario non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Inoltre è previsto il Fondo di riserva di cassa ai sensi del dispositivo dell'art.166 TUEL (€.40.000,00).

### **2.Fondo rischi**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2000 e s.m.i. – punto 5.20 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo rischi". Le somme stanziata a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Tale fondo è stato costituito in via prudenziale stanziando l'importo di € 1.000,00 anche se non vi sono allo stato attuale cause in corso che facciano presumere la soccombenza dell'Ente.

### **3.Fondo a copertura perdite Società Partecipate.**

Ai sensi della Legge 27.12.2013 n.147 – Legge di Stabilità 2014, art.1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le Pubbliche Amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'Ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2024, al 50% per il 2025, al 75% per il 2026 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Al momento nessuna Società partecipata ha presentato un risultato di esercizio negativo, e pertanto il fondo non è stato costituito.

### **4.Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco.**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

### **5.Fondo Garanzia Debiti Commerciali.**

A decorrere dall'anno 2021, con deliberazione di Giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera dell'avanzo di amministrazione (art.1, commi 859 e 862, Legge 30 dicembre 2018, n.145). L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'art.33 del D.Lgs. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art.1 comma 859 lett. a) e comma 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di

spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art.1, comma 859 lett. a), comma 862 lett. a) e comma 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è inoltre obbligatoria, anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art.1 comma 859 lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art.1 comma 862, lett. b), c) d) e comma 863):

- a) Al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) Al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) Al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) All' 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- e) Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1);

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art.1 comma 8621).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali (art.1, comma 863).

Per gli anni 2021, 2022 e 2023 l'Ente non ha dovuto accantonare tale fondo e, molto probabilmente, anche per l'anno 2024 non necessiterà prevedere lo stanziamento (la normativa prevede che la valutazione sia effettuata una volta terminato l'esercizio e comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo).

## **6. Altri Fondi**

Il principio contabile, paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2, al D.Lgs. 118/2011 prevede che "...Nelle more della firma del contratto si auspica che l'Ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti...". Per questo motivo a bilancio è stato previsto un apposito fondo per i rinnovi contrattuali.

### **2) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un

vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3)";
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2024-2026 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2023, pertanto la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto viene redatta riportando i dati di impegni ed accertamenti non ancora definitivi.

A tal proposito va considerata la composizione dell'avanzo presunto secondo i vincoli di destinazione previsti per legge e dettati da criteri di prudenza gestionale come evidenziato dalla seguente tabella:

### TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2023 ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023</b>	<b>717.471,71</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023</b>	<b>852.724,57</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	3.928.580,15
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	5.044.685,66
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	261,99
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024</b>	<b>454.352,76</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	2.526.406,21
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	2.016.267,27
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	238.578,03
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	<b>725.913,67</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	190.215,23
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023. (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	76.517,48
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>266.732,71</b>

<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		17.486,21
Vincoli derivanti da trasferimenti		8.881,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		38.105,34
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.372,00
Altri vincoli		0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>65.844,83</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>393.336,13</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		

<b>3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:</b>	
<b>Utilizzo quota accantonata</b> (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	0,00
<b>Utilizzo quota destinata agli investimenti</b> (previa approvazione del rendiconto)	0,00
<b>Utilizzo quota disponibile</b> (previa approvazione del rendiconto)	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art.193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per le quali sono state accantonate. Le quote del risultato di amministrazione destinata ad investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge od ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n.4/1 al D.Lgs. n.118/2011) aggiornato dal Decreto del M.E.F. 01/08/2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Non è stato previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 l'utilizzo di avanzo presunto applicato al bilancio. Il medesimo verrà applicato successivamente all'approvazione del Rendiconto 2023.

### **3) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.**

Si rinvia alla tabella precedente ed al prospetto allegato allo schema di bilancio 2024-2025-2026, dal quale emerge che il Comune ha correttamente accantonato:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il fondo spese per indennità di fine mandato maturata dal Sindaco e per il rinnovo del contratto del personale dipendente;
- la quota destinata agli investimenti.

## **ACCANTONAMENTI FONDI E VINCOLI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Fondo pluriennale vincolato.**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da quote di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata.

Il FPV iscritto nella parte entrata risulta essere stato definito sulla base della gestione 2023, al fine di consentire la reimputazione delle somme impegnate ma non esigibili in tale annualità. Relativamente alla parte corrente, in sede di predisposizione di bilancio si è limitati ad inserire a FPV le poste che i principi contabili individuano come "da vincolare al Fondo Pluriennale" ed in particolare la parte relativa al salario accessorio al personale. Relativamente alle spese di investimento, l'inserimento delle poste di spesa alla voce "di cui FPV" è stato effettuato sulla base delle previsioni e delle stime di cronoprogramma definiti per la realizzazione delle opere. Non risultano stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato comprensivi di investimenti ancora in corso di definizione.

Con Determinazione del Servizio Finanziario n. 518/122 del 09.11.2023 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 per la parte entrata con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato e per la parte spesa al fine di consentire la corretta imputazione dei movimenti in relazione all'esigibilità nell'esercizio 2024 (FPV per spese correnti €. 39.820,27 – FPV per spese in conto capitale €.198.757,76).

Al Bilancio risulta allegato il relativo prospetto di dettaglio della costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato,

cui si rimanda.

#### 4) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento a valere sugli esercizi 2024 – 2025 e 2026.

Gli interventi previsti nel triennio con le risorse a disposizione risultano essere i seguenti:

Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
6130	4	1	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI VIA BRIGNONE -	198.757,76	0,00	0,00
6130	10	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE -	10.000,00	5.000,00	5.000,00
6180	10	99	ACCANTONAMENTI EX ART.12 DPR 554/99 ACCORDI BONARI E INDAGINI E STUDI EX ART. 7 D.M. LL.PP. 21.06.2000-STUDI FATTIBILITA' -	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6470	10	35	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIDEOSORVEGLIANA -	6.000,00	0,00	0,00
6470	15	2	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTI 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" - CUP D71F23000730006	9.105,00	0,00	0,00
6470	20	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (COMMA 5 ART.45 D.LGS.36/2023) -	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7030	1003	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA MATERNA -	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7130	10	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI -	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7230	20	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE -	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7830	2	1	PNRR - M2C4 - INV.2.2 - CUP SD75B22000610005 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - LEGGE 160/2019 - FONDI PNRR - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -	50.000,00	0,00	0,00
7830	10	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI -	40.000,00	0,00	0,00
8230	10	99	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE EMARCIAPIEDI(Ex. 74020)	48.795,00	68.500,00	68.500,00
8230	80	16	MANUTENZIONE VIABILITA' MINORE-SALVAGUARDIA STABILITA' E FUNZIONALITA' TRACCIATI DI PISTE/STRADE E SISTEMA VIARIO MINORE -	15.100,00	0,00	0,00
8530	10	6	REALIZZAZIONE MURO SOSTEGNO IN BLOCCHI DA SCOGLIERA SU SPONDA DESTRA TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA' CASCINA GIOIETTA - PMO- SCHEDA 10/2021 -	17.000,00	0,00	0,00
8530	10	8	INTERVENTI TAGLIO VEGETAZIONE IN ALVEO TORRENTE CHIAMOGNA -	16.900,00	0,00	0,00
8530	10	13	REALIZZAZIONE INTERVENTI NEL TORRENTE CHIAMOGNA PER SISTEMAZIONE E PROTEZIONE SPONDALE IN LOCALITA' CASCINA GIOIETTA - SCHEDA N.02/2021 - P.M.O. -	17.000,00	0,00	0,00
8530	10	14	RIFACIMENTO TRATTO DI SCOGLIERA IN CORRISPODENZA CEDIMENTO SPONDA SINISTRA TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA' FORNACE - INTERVENTO 5.05 - 24.01 - P.M.O. -	49.000,00	0,00	0,00
9030	10	99	REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI -	2.500,00	3.000,00	3.000,00
9070	10	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMAZIONE AREE ADIBITE A PARCHI GIOCO-	7.500,00	0,00	0,00
9530	10	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO -	3.000,00	3.000,00	3.000,00

509.457,76	98.300,00	98.300,00
------------	-----------	-----------

**5) NEL CASO IN CUI GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPRENDANO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE, SPECIFICARE LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI.**

Con Determinazione del Servizio Finanziario n. 518/122 del 09.11.2023 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 per la parte entrata con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato e per la parte spesa al fine di consentire la corretta imputazione dei movimenti in relazione all'esigibilità nell'esercizio 2024; relativamente alla parte investimenti risulta reimputata all'esercizio 2024 la somma di €. 198.757,76 per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione immobili e spazi comunali.

**6) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.**

L'Ente non ha rilasciato alcuna garanzia.

**7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**8) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI DALL'ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.**

L'Ente non possiede organismi strumentali propri.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Risulta possedere partecipazioni minoritarie nei seguenti enti strumentali:

<b>Denominazione Organismo Strumentale</b>	<b>% Quota di partecipazione organismo tramite</b>	<b>% Quota di partecipazione pubblica</b>	<b>Sito internet ufficiale</b>
CISS - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo	4,02 %	100 %	<a href="http://www.cisspinero.it/it/site.asp?page_id=1000005003">http://www.cisspinero.it/it/site.asp?page_id=1000005003</a>
Consorzio Acea Pinerolese	4,10 %	100 %	<a href="http://www.conorzioaceapinerolese.it/Bilancio.html">http://www.conorzioaceapinerolese.it/Bilancio.html</a>
Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Pellice	3,33 %	100 %	<a href="http://www.bimpellice.it/Home/Menu?IDDettaglio=103412">http://www.bimpellice.it/Home/Menu?IDDettaglio=103412</a>

ATO 3 Autorità d'Ambito Torinese	0,20 %	100 %	<a href="http://www.ato3torinese.it/bilancio-consuntivopreventivo-ato-3/">http://www.ato3torinese.it/bilancio-consuntivopreventivo-ato-3/</a>
----------------------------------	--------	-------	---

Inoltre l'Ente partecipa con rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Casa di Riposo di Bricherasio" e della "Fondazione Casa Ruth Cohousing".  
Entrambe le fondazioni non hanno scopo di lucro.

## 9) ELENCO DELLE SOCIETÀ POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società partecipate vale a dire società in cui l'ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale.

I dati degli organismi partecipati dall'Ente sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente [www.comune.brigherasio.to.it](http://www.comune.brigherasio.to.it) nella sezione - Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società Partecipate.

Ai fini della trasparenza si riporta la tabella sottostante con l'elenco delle società partecipate alla data del 31.12.2021 – Revisione periodica approvata con Delibera di C.C. n. 42 del 22.12.2022.

### ELENCO SOCIETÀ PARTECIPATE

(art.8 D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/11)

#### SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTE

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Localizzazione Geografica	sito internet istituzionale
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	4,09937888	PINEROLO- VIA VIGONE N.42	<a href="https://www.asst.it/bilanci/bilancio-anno-2020/">https://www.asst.it/bilanci/bilancio-anno-2020/</a>
ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	4,09937888	PINEROLO – VIA CRAVERO N.38	<a href="https://www.aceapinerolese-energia.it/trasparenza/bilanci/bilancio/">https://www.aceapinerolese-energia.it/trasparenza/bilanci/bilancio/</a>
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	4,09915483	PINEROLO – VIA VIGONE N.42	<a href="https://www.aceapinerolese.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-anno-2018-2-2/">https://www.aceapinerolese.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-anno-2018-2-2/</a>
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	0,00008	TORINO – CORSO XI FEBBRAIO N.14	<a href="http://www.smatorino.it/areatrasparenza_9">http://www.smatorino.it/areatrasparenza_9</a>
ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L.	0,106	GALLARATE – VIA C.CATTANEO N.9	<a href="http://www.asmel">http://www.asmel</a>

#### SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTE

<b>Denominazione società</b>	<b>Denominazione società/organismo tramite</b>	<b>% Quota di partecipazione società/organismo tramite</b>	<b>% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione</b>
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL (DGN Srl)	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	100,00	4,09915483
AMIAT V. SPA	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	6,94	0,28448135
GAS PIU' DISTRIBUZIONE SRL (in liquidazione volontaria dal 2017)	DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL	40,00	1,63966193
E-GAS SRL	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	35,00	1,43478261
TRATTAMENTI RIFIUTI METROPOLITANI SPA	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE	1,84	0,0753
ASMEA SRL	ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L.	90,00	0,1008%
Risorse Idriche S.p.A.	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	91,62	0,000073296
AIDA Ambiente S.r.l.	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	51,00	0,0000408
Acque Potabili S.p.A.	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	47,546	0,0000333
Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	19,99	0,000015992
Nord Ovest Servizi S.p.A.	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	10,00	0,000007
Mondo Acqua S.p.A.	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	4,92	0,0000034
Parco scientifico tecnologico per l'ambiente Environment Park Torino S.p.A.	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	3,38	0,0000024
Galatea s.c.a.r.l. in corso di cessione	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	0,50	0,0000004
Acque Potabili Siciliane S.p.A. procedura concorsuale in liquidazione (ora in fallimento)	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	9,83	0,0000069

## **ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.**

Si ritiene al momento di non essere in possesso di ulteriori informazioni aventi particolare rilevanza.

### **LA SITUAZIONE DI CASSA**

L'Ente presenta un fondo di cassa al 01.01.2023 pari ad € 454.304,22 e, in considerazione degli incassi e dei pagamenti del 2023, il fondo di cassa al 31.12.2023 ammonterà presumibilmente ad Euro 596.106,67.

Tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso d'anno originate principalmente dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste più rilevanti.

Al termine dell'esercizio 2023 è presumibile che il fondo di cassa mantenga un valore positivo come previsto dall'art.162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

### **NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA.**

L'art.1, comma 820, della Legge 30.12.2018, n.145, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 29.11.2017 e n.101 del 17.05.2018, le Regioni a statuto speciale, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Città metropolitane, le Province e tutti i Comuni (senza alcuna esclusione), utilizzano il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 23.06.2011, n.118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

### **PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.**

L'art.242 DEL Decreto Legislativo n.267 dell' 8 agosto 2000, prevede l'individuazione degli enti locali da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, tramite una tabella contenente parametri obiettivi.

Tali parametri sono fissati con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e valgono per il triennio successivo. Sono considerati in condizione strutturalmente deficitarie gli Enti che presentano almeno metà di questi parametri con dei valori deficitari.

Dalla tabella allegata all'ultimo conto consuntivo approvato, ovvero quello del 2022, si evince che, per il nostro Comune, il limite massimo non è stato superato per nessun parametro.

### **Previsioni esercizi successivi al 2024 (2025-2026)**

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2024-2025 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

Il bilancio 2024-2026 è stato costruito a legislazione vigente.

### **Conclusioni**

Si comunica infine come il principio contabile - all. 4/1 al d.lgs. 118/2011 - dedicato alla programmazione sia recentemente stato implementato di nuovi paragrafi al fine di delineare il nuovo iter di predisposizione del bilancio di previsione degli enti locali, con lo scopo di evitare ritardi nella sua approvazione.

Il bilancio di previsione viene perciò redatto – così come disposto dal Decreto MEF del 25/07/2023

- a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (vale a dire “ad oggi”).

Non si può non segnalare però come la bozza della legge di Bilancio 2024 sembri anticipare l'ipotesi di probabili interventi che, nel caso in cui venissero approvati non favoriranno di

certo

enti locali tra cui:

- diminuzione del Fondo di solidarietà Comunale;
- spending review dal 2024 al 2028;
- probabile turnover al 25% sul personale;
- nessuna forma di contributo straordinario (come è stato ad esempio fino a quest'anno 2023 per questioni emergenziali quali il "caro bollette", questioni che tra l'altro non si sono completamente risolte e che potrebbero ripresentarsi dato il conflitto israelo-palestinese in atto);
- mancanza di certezze in ordine alla delicata questione della riattivazione del patto di stabilità.

La versione definitiva della Legge di bilancio 2024 dovrà essere approvata sia dalla Camera che dal Senato entro il 31 dicembre 2023, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Alla luce del testo definitivo gli enti potranno intervenire con conseguenti variazioni ai propri bilanci di previsione ai sensi dell'articolo 175 del Tuel, auspicandosi che i provvedimenti di finanza pubblica per il 2024 tengano in dovuto conto le necessità degli enti locali. Altrimenti, considerando le premesse, sommate all'attuale spinta inflazionistica in atto, la costruzione e la gestione dei bilanci di previsione per l'anno 2024 e per i successivi anni saranno sempre più complicate.

Si evidenzia tuttavia che nei prossimi mesi sarà necessario intervenire con variazioni di bilancio per recepire eventuali novità derivanti da approvazione di leggi.

In conclusione si conferma che le risultanze finali del bilancio di previsione per la parte entrata e per la parte spesa, evidenziano come il bilancio complessivo sia in equilibrio e come la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchi le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione.